

# TI\_GERICHTE 9.2015.197 vom 7. April 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2015.197](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2015.197)

FR: TI\_GERICHTE 9.2015.197 du 7 avril 2016

IT: TI\_GERICHTE 9.2015.197 del 7 aprile 2016

## Regeste

Misure di protezione del minore, avviso di pericolo, legittimazione al reclamo, capacità processuale del minore, nomina di curatore di rappresentanza, conflitto di interessi tra il genitore rappresentante e il minore

## Erwägungen

### E. 1

Si pone dapprima il quesito della legittimazione a presentare reclamo della RE 1. La decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; R EUSSER, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenni i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l'Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (S CHMID, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; S TECK, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; S TECK, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 450 n. 22). La reclamante si è rivolta il 18 settembre 2015 all'ARP \_\_\_\_\_ per ottenere la nomina di un curatore di rappresentanza alla minore nella causa di disconoscimento di debito avviata da questa nei suoi confronti. La circostanza non è tuttavia determinante per il riconoscimento della qualità di parte. La richiesta di provvedimenti in favore di una persona che pare bisognosa d'aiuto non fonda necessariamente lo status di partecipante al procedimento (cfr. ROSCH, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad 443 CC n. 2; STECK, Das neue Erwachsenenschutzrecht, ad 450 CC n. 10). La dottrina riconosce una legittimità ricorsuale ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 1 CC anche a chi ha, di fatto (tatsächlich), partecipato al procedimento di prima istanza presso l'Autorità di protezione. Ora, l'ARP ha notificato allo studio legale qui reclamante la decisione 19 ottobre 2015, ciò che è sufficiente a legittimarlo al reclamo.

### E. 2

Nella sua decisione del 19 ottobre 2015 l'ARP \_\_\_\_\_ ha ritenuto irricevibile l'istanza 18 settembre 2015 dello studio legale poiché esso non rientrava nel novero delle persone elencate all'art. 33 LPMA e legittimate a chiedere interventi di misure di protezione ai sensi degli art. 306 ss. e 315 CC.

### E. 3

La reclamante, dopo aver rievocato gli estremi della controversia che la oppone alla minore per l'incasso delle prestazioni professionali, rimprovera all'ARP \_\_\_\_\_ di non aver considerato che la sua istanza 18 settembre 2015 era un avviso ai sensi dell'art. 443 CC e

che quindi non poteva dichiararla irricevibile in base a una disposizione legale cantonale senza violare il diritto federale. A maggior ragione quando l'avviso in questione conteneva circostanziate indicazioni sull'esistenza di un conflitto di interessi tra madre e figlia nella conduzione delle vertenze giudiziarie con la precedente patrocinatrice legale.

#### **E. 4**

Un minore ha capacità di parte fin dalla nascita ma fino a che non abbia la capacità processuale il suo rappresentante legale agisce in suo nome (art. 304 CC; sentenza del Tribunale federale destinata a pubblicazione 5A\_984/2014 del 3 dicembre 2015, consid. 3.2 e rif. citati). Il genitore detentore dell'autorità parentale amministra i beni del figlio minore ai sensi dell'art. 318 cpv. 1 CC e in tale ambito può condurre procedimenti giudiziari, anche in nome proprio (MEIER/STETTLER, *Droit de la filiation*, 5 a ed., 2014, N. 956 pag. 633, Basler Komm. ZGB-I, 5 a ed., SCHWENZER/COTTIER, N. 10 ad art. 318; BREITSCHMID, *Minderjährige Erben*, in successivo 2/2013 pag. 91). Il potere di amministrazione decade tuttavia ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 CC quando esiste un conflitto di interessi tra il genitore rappresentante legale e il figlio, nel quale caso l'autorità di protezione deve nominare un curatore al minore giusta l'art. 306 cpv. 3 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 939 pag. 624; BREITSCHMID, op. cit., pag. 93). L'esistenza di un conflitto di interessi si determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB-I, SCHWENZER/COTTIER, N. 4 ad art. 306). Un possibile conflitto di interessi si verifica per esempio quando genitore e figlio sono entrambi membri di una comunione ereditaria ((Basler Kommentar, ZGB-I, SCHWENZER/COTTIER, N. 11 ad art. 318; BREITSCHMID, op. cit., pag. 93).

#### **E. 5**

È indiscusso che CO 2 ha sulla figlia PI 1 (2011) l'autorità parentale. La curatela amministrativa decisa dall'allora CTR \_\_\_\_\_ in favore della successione fu \_\_\_\_\_ è stata revocata non appena adempiuto il compito per il quale si era resa necessaria, ossia l'apertura di una cassetta di sicurezza intestata al defunto. Lo studio legale ha informato l'ARP \_\_\_\_\_, competente all'epoca, di quanto intrapreso nell'interesse della cliente minore nell'ambito della successione paterna il 9 agosto 2013 (doc. E ARP \_\_\_\_\_), ma non risulta che l'ARP \_\_\_\_\_ abbia preso misure di protezione della minore, in particolare che abbia nominato un curatore per la tutela dei suoi interessi. CO 2 ha incaricato lo RE 1 reclamante di tutelare gli interessi della figlia minore nella successione paterna dal 24 novembre 2011 e nella sua veste di rappresentante legale ha firmato il 15 maggio 2013 un contratto di mandato (doc. D ARP \_\_\_\_\_) tra PI 1 e lo studio legale reclamante, concordando le modalità di retribuzione per l'attività processuale ed extraprocessuale. La madre ha poi revocato il mandato l'11 settembre 2013. Dalla documentazione prodotta con l'istanza 18 settembre 2015 risulta che lo RE 1 qui reclamante procede in via esecutiva nei confronti della minore per ottenere il pagamento di fr. 365'640.95 per le sue prestazioni professionali fornite nell'ambito della successione fu \_\_\_\_\_ (doc. B, F, G). CO 2 ha in seguito conferito mandato all'avv. \_\_\_\_\_ di rappresentare in giudizio la figlia nella vertenza con il precedente patrocinatore. Nella sentenza del 13 aprile 2015 inc. N. 14.2014.257 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha ritenuto valido il contratto di mandato sottoscritto il 15 maggio 2013 dalla madre in rappresentanza della minore, in quanto non esisteva un conflitto di interesse tra di loro. CO 2 non era infatti erede di \_\_\_\_\_, morto senza lasciare testamento, e non era quindi in conflitto di interessi con la figlia PI 1, erede legale del defunto, quando ha

incaricato lo studio legale qui reclamante di tutelare gli interessi della minore nella successione paterna (doc. E, consid. 6.2).

#### **E. 6**

La reclamante non sostiene di rientrare nel novero delle persone alle quali l'art. 33 LPMA conferisce la legittimazione a chiedere misure di protezione in favore del minore. Essa è lo studio legale che ha ricevuto mandato dalla madre della minore per rappresentarla nell'ambito della successione paterna nel periodo dal 24 novembre 2011 al 5 settembre 2013. Tanto bastava all'ARP \_\_\_\_\_ per dichiarare irricevibile l'istanza di misure di protezione in favore della minore del 18 settembre 2015. In questa sede la reclamante afferma che l'ARP \_\_\_\_\_ avrebbe comunque dovuto esaminare d'ufficio l'istanza alla stregua di un avviso di situazione di pericolo ai sensi dell'art. 443 CC. L'osservazione è corretta, ma non le giova. Chi segnala una situazione di pericolo all'autorità di protezione, infatti, non ha la qualità di parte al procedimento e non ha pertanto diritto di essere informato sull'apertura di una procedura e sulle decisioni dell'autorità (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, Art. 443 N. 12-13, Art. 450 N. 23).

#### **E. 7**

Con la propria istanza 18 settembre 2015 la reclamante chiedeva di designare alla minore un curatore di rappresentanza per la conduzione della causa di disconoscimento del debito avviata il 7 maggio 2015 (inc. OR.2015.95 della Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_). A suo dire, infatti, la madre della minore aveva un atteggiamento di astio nei confronti del precedente studio legale, ciò che rallentava il raggiungimento di un'intesa, a pregiudizio anche della minore. In quella causa PI 1, rappresentata da un avvocato incaricato il 2 giugno 2014 dalla propria rappresentante legale (doc. H ARP \_\_\_\_\_), ha sostenuto che lo studio legale precedente aveva fornito prestazioni professionali anche alla madre prima della revoca dello stesso, l'11 settembre 2013. Come rilevato dalla CEF, la madre della minore ha invero ammesso di aver beneficiato di alcune prestazioni dello studio legale, di entità trascurabile (4.25 ore a fronte delle 1167.40 ore fatturate dallo studio legale). A prima vista non si vede dunque dove risieda il conflitto di interesse tra madre e figlia nell'ambito della causa OR.2015.95. La madre della minore, infatti, potrà rifondere alla figlia, qualora fosse respinta la petizione, la modica parte di onorario a lei relativa.

#### **E. 8**

Altra è invece la situazione per quel che concerne il conflitto di interessi tra madre e figlia nella successione di \_\_\_\_\_. Il defunto era un imprenditore con interessi finanziari diversificati e proprietario economico di beni (appartamenti di lusso, imbarcazioni, opere d'arte, automobili da collezione, ecc.) in parte detenuti tramite veicoli societari in diversi Stati europei ed extraeuropei. \_\_\_\_\_ era cittadino \_\_\_\_\_ e svizzero con residenza a \_\_\_\_\_, era ancora sposato con una cittadina \_\_\_\_\_, ancorché in fase di divorzio, e aveva interessi commerciali internazionali (\_\_\_\_\_, ecc.). CO 2 non è erede legale né testamentaria del defunto e a prima vista non parrebbero esservi conflitti di interessi tra madre e figlia, che invece è una delle eredi legali. Tuttavia CO 2 è beneficiaria economica al 20% di un veicolo societario con sede nel \_\_\_\_\_, la Fondazione \_\_\_\_\_, unitamente alla figlia PI 1, beneficiaria al 30%, e ad altre persone (cfr. Doc. E, lettera 9 agosto 2013). CO 2 pare inoltre aver beneficiato di liberalità in vita di \_\_\_\_\_. Tra le eredi legali (figlia e vedova del defunto) era anche controversa l'appartenenza della Fondazione \_\_\_\_\_ alla successione di \_\_\_\_\_. Non si può dunque escludere un

conflitto di interessi, anche solo astratto (cfr. consid. 4), tra le beneficiarie della Fondazione \_\_\_\_\_ CO 2 ed PI 1, e tra l'erede legale e legittimaria e la madre che ha avuto donazioni dal defunto. Tanto basta per esaminare se non sia necessario adottare misure di protezione della minore (curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 306 cpv. 3 CC per la successione paterna) e/o del suo patrimonio (ai sensi dell'art. 324 CC).

#### **E. 9**

A prescindere dall'esito del reclamo, l'ARP \_\_\_\_\_ dovrà quindi esaminare in modo approfondito la questione e decidere al riguardo. È necessario in particolare aggiornare l'inventario dei beni della minore, chiarire se essa non incorra rischi di natura fiscale, vista la complessità internazionale della successione paterna nella quale figurano numerosi veicoli societari esteri, e appurare che quanto sinora già ricevuto sia stato dichiarato alle competenti autorità fiscali. La reclamante non sarà evidentemente parte in tale procedimento e l'ARP \_\_\_\_\_ non le dovrà pertanto comunicare informazioni né consentirle l'accesso agli atti e tantomeno notificarle le decisioni che emanerà, salvo che la riguardino direttamente (cfr. consid. 6).

#### **E. 10**

In conclusione, quindi, il reclamo deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.